



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto della Spezia

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Largo Michele Fiorillo, 2 – 0187 2581238 – tecnica.cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA N. 127/2020

Titolo: Modifica dell'articolo 2.2 Ordinanza n.171/2010 in data 29 luglio 2010 con cui è stata disciplinata la navigazione e il traffico nel canale e nel porticciolo di Porto Venere; modifica dell'articolo 14.4 del regolamento inerente la disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia – Parte II – Disciplina della navigazione e dell'ormeggio del naviglio minore nel porto della Spezia, dell'Ordinanza 7/2013 dell'11.01.2013.

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto della Spezia:

VISTA la propria Ordinanza n. 171/2010 in data 29 luglio 2010 con cui è stato disciplinata la navigazione e il traffico nel canale e nel porticciolo di Porto Venere;

VISTA la propria Ordinanza n. 07/2013 in data 11 gennaio 2013 con cui è stato approvato "Regolamento inerente la disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia – Parte II – Disciplina della navigazione e dell'ormeggio del naviglio minore nel porto della Spezia";

VISTA la nota in data 06 luglio 2020 con la quale il "Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre – Golfo dei Poeti" ha chiesto di valutare la possibilità di modificare il limite di velocità indicato nelle sopracitate ordinanze, in quanto alcune imbarcazioni della flotta consorziale, per tipologia di motori, a macchine ingranate in marcia avanti, sviluppano una velocità superiore ai 6 nodi imposti dalle ordinanze;

VISTA la nota del 31 luglio 2020, ed assunta a protocollo n. 15906 in data 05 agosto 2020 da questo Ufficio, con la quale il "Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre – Golfo dei Poeti" ha trasmesso "l'analisi della velocità minima a marcia ingranata delle unità componenti la flotta del Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre – Golfo dei Poeti" sviluppata dalla società "Tecnonavi – Ingegneria navale e servizi per mercantile e diporto" di Ancona da cui è emerso che la velocità minima a marcia avanti ingranata delle unità componenti la flotta del predetto consorzio è superiore a 6 nodi;

RITENUTO OPPORTUNO modificare i limiti di velocità indicati nelle suddette Ordinanze in considerazione delle analisi tecniche sopra citate;

VISTI gli articoli 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1

l'articolo 2.2 dell'Ordinanza n.171/2010 in data 29 luglio 2010, è così modificato:

Il transito in entrata e uscita dal canale è così regolamentato:

- *le unità in ingresso/uscita dal canale dovranno tenersi sul lato dritto dello stesso e dovranno percorrerlo alla velocità minima di sicurezza (regola 6), che comunque non deve essere superiore a 8 (otto) nodi, nel totale rispetto del vigente "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" del 1972;*

ARTICOLO 2

l'articolo 14.4 del "Regolamento inerente la disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia – Parte II – Disciplina della navigazione e dell'ormeggio del naviglio minore nel porto della Spezia con cui è stato approvato", dell'Ordinanza n. 07/2013 in data 11 gennaio 2013 è così modificato:

il naviglio minore, incluse le unità da diporto, durante il transito nella rada interna del porto mercantile della Spezia e, precisamente, nello specchio acqueo delimitato a Nord dalla linea di costa e a Sud dalla congiungente dei punti di coordinate:

- 44°06,161'N – 009°50,118'E (fanale rosso presente sulla testata del Molo Italia);

- 44°05,861'N – 009°50,118'E (fanale rosso presente sulla piazzola elicotteri posta all'estremità sud dal Porto Mirabello);

devono procedere alla velocità di sicurezza, che comunque non deve essere superiore a 6 (sei) nodi.

Le unità da trasporto passeggeri che approdano ai pontili in concessione alle società facenti capo al "Consorzio marittimo Turistico "5 Terre – Golfo dei Poeti", in considerazione delle loro caratteristiche tecnico nautiche, devono procedere ad una velocità massima di 8 (otto) nodi.

Le sopra menzionate velocità si intendono assolute ovvero "speed over ground (SOG)".

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/la-spezia nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

La Spezia lì, 13.08.2020

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni STELLA



